

COMUNE DI TRESANA

Provincia Massa Carrara

Piano operativo di razionalizzazione societaria.

Premessa

Dopo un lungo percorso normativo teso allo sfolgimento delle partecipate locali, un nuovo intervento è stato previsto dalla legge di stabilità 2015 (art. 1, commi da 609 a 616, legge 190 del 23 dicembre 2014).

Fra le tante disposizioni, la legge di stabilità introduce la disciplina relativa alla predisposizione di un piano di razionalizzazione delle società partecipate locali con l'obiettivo di ridurre il numero e i costi delle partecipate.

Considerato che l'articolo 1, comma 611 prevede che le regioni, le provincie, i comuni, le camere di commercio, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, attivino un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute.

Che di conseguenza viene ribadito che al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni pubbliche elencate nell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi che non siano strettamente necessarie per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Esse non possono assumere o mantenere direttamente partecipazioni in tali società strumentali.

La costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale è ammessa, così come è ammessa l'assunzione di partecipazioni in tali società nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.

Obiettivi e strumenti del presente piano di razionalizzazione

Il presente piano di razionalizzazione, persegue lo stesso obiettivo degli altri interventi normativi che l'hanno preceduto e precisamente quello di diminuire il numero delle partecipate locali o di ridurre il costo che grava sui bilanci locali.

Fra gli strumenti che possono essere utilizzati per il raggiungimento dell'obiettivo la norma annovera:

- l'eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche attraverso gli istituti della liquidazione o della cessione;
- la soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori;
- la soppressione delle società nelle quali gli amministratori siano in numero superiore a quello dei dipendenti;

- l'eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o simile che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (anche tramite l'istituto della fusione o attraverso la internalizzazione delle funzioni);
- l'aggregazione delle società che svolgono servizi pubblici locali.

Un ulteriore indirizzo è dato dal contenimento dei costi di funzionamento delle società, da attuarsi anche attraverso il riassetto:

(a) degli organi amministrativi,

(b) degli organi di controllo societari,

(c) delle strutture aziendali,

con la contestuale riduzione delle remunerazioni e dei costi della struttura aziendale.

A tale proposito si evidenzia che il nostro Comune non ha rappresentanti nominati remunerati da dette società.

Principi ispiratori

Il presente piano operativo di razionalizzazione e l'allegata relazione descrittiva si ispirano ai seguenti principi generali, elencati nel testo del richiamato articolo, 1 comma 611:

- coordinamento della finanza pubblica. Tale postulato è rivolto a conciliare la conservazione dell'unitarietà del sistema di finanza pubblica italiano con la tutela di interessi nazionali e di quelli previsti dalla legislazione dell'Unione europea, primo fra tutti il principio di autonomia degli enti locali. Sulla base di questo principio il legislatore nazionale si limita a dettare il quadro unitario di riferimento dell'intera finanza pubblica, nel rispetto delle garanzie costituzionali poste a tutela del decentramento istituzionale e delle corrispondenti forme e modalità di autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
- Contenimento della spesa pubblica. Il contenimento della spesa pubblica, in una situazione di penuria di risorse pubbliche, è divenuto un elemento imprescindibile dell'azione amministrativa. Esso si rende necessario per procedere alla riduzione del deficit annuale del bilancio dello Stato ed al processo di rientro del debito pubblico.
- Buon andamento dell'azione amministrativa. Il principio del buon andamento dell'azione amministrativa esprime il valore della efficienza dell'azione amministrativa indirizzata al conseguimento degli interessi della collettività. Esso è una sintesi dei principi di legalità, di efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza. Nel principio del buon andamento e della imparzialità dell'azione amministrativa l'articolo 97 della Costituzione italiana individua i fondamentali canoni giuridici di riferimento dell'assetto organizzativo e funzionale della pubblica amministrazione.
- Tutela della concorrenza e del mercato. La Corte costituzionale ritiene che nel concetto di tutela della concorrenza convivono:

1) un profilo statico, che consiste nel mantenimento di mercati già concorrenziali e tuttavia esposti alle strategie distorsive delle imprese o dei soggetti pubblici;

2) un profilo dinamico, teso a liberalizzare i mercati e a favorire l'instaurazione di assetti concorrenziali. Con la sentenza n. 14 del 2004, la Corte rileva che il concetto di concorrenza deve riflettere quello operante a livello comunitario, che comprende gli interventi regolativi, la disciplina *antitrust* e le misure destinate a promuovere un mercato aperto e in libera concorrenza. Si vuole eliminare tutte quelle situazioni nelle quali l'ente pubblico, beneficiando dei privilegi dei quali esso può godere in quanto pubblica amministrazione, svolge un'azione distorsiva della concorrenza con le intese e gli abusi di posizione dominante.

Contenuto del piano operativo di razionalizzazione

Il principale campo d'azione previsto dalla normativa, come sopra descritto, è l'eliminazione delle società non indispensabili. Preso atto che dal punto di vista operativo si ritiene opportuno la permanenza del nostro ente in tali società, in considerazione soprattutto della strategicità di questi settori anche per le proprie finalità istituzionali:

ERP spa: Settore edilizia popolare: E' intenzione dell'amministrazione mantenere la quota di partecipazione.

CAT: Come si evince dalla relazione tecnica redatta dal Responsabile del servizio finanziario, una volta completata la liquidazione della società, si procederà con la cancellazione della società. Pertanto il processo di dismissione della partecipazione, è già stato avviato ed è in corso.

EAMS srl: Settore efficienza energetica: E' intenzione dell'amministrazione mantenere la quota di partecipazione.

GAIA spa: Settore servizio idrico integrato: Pur non potendo procedere alla dismissione della partecipazione, in quanto la società eroga un servizio pubblico indispensabile, il Sindaco nell'assemblea dei soci porrà in essere tutte le azioni volte a contenere i costi di funzionamento e a superare la fase di crisi di liquidità.

RETI AMBIENTE S.P.A.: Settore gestione integrata rifiuti: La società eroga un servizio pubblico indispensabile al perseguimento delle attività istituzionali. E' intenzione dell'amministrazione mantenere la quota di partecipazione.